



Allegato 1

NORME DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE E L'ISTITUTO PENALE MINORILE DI TREVISO, PER IL PERIODO DI 2 MESI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 1 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA L 120/2020 e S.M.I.

Sommario

1.	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
2.	AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO	3
3.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
4.	REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO	5
5.	CLAUSOLA DI GRADIMENTO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE	6
6.	SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL CONTRATTO.	7
7.	LIVELLI DI SERVIZIO E PENALITÀ.	8
8.	OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA	9
9.	CONDIZIONI DEL SERVIZIO	9
10.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA	10
11.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	11
12.	"GARANZIA DEFINITIVA" PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
13.	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	12
14.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	12
15.	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	14
16.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	14
17.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	16
18.	GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE.....	16
19.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
20.	DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA E COMUNICAZIONI	18
21.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	18
22.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	19
23.	NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	19
24.	MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO, FINALI, FORO COMPETENTE.....	19

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente documento disciplina l'affidamento del **servizio di assistenza medica presso la Casa Circondariale e l'Istituto Penale Minorile di Treviso**, ai sensi degli art. 36 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito nella L. 108/2021.

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di non dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno l'interesse di attivare l'iniziativa in argomento.

2. AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'affidamento è di 2 mesi, decorrenti dall'01/08/2022 al 30/09/2022.

Il contratto verrà perfezionato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016.

E' comunque facoltà dell'Azienda di recedere parzialmente dal rapporto contrattuale (per riduzione del fabbisogno giornaliero dei turni di assistenza medica a 12 h/die) o recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in qualsiasi momento – qualora intervenissero modifiche agli assetti organizzativi dell'Azienda ULSS e/o qualora altre circostanze di pubblico interesse lo rendessero necessario ovvero, ancora, qualora l'Azienda ULSS recuperasse per altra via (leggi personale dipendente o incarichi libero professionali) il personale di cui necessita.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicataria deve garantire il servizio di **assistenza medica presso la Casa Circondariale e l'Istituto Penale Minorile di Treviso**, ossia la realizzazione del servizio di:

- turni di assistenza medica di 24 h/die (turni diurni o notturni) con 2 turni di 12 ore ciascuno al giorno.

Si precisa che i due Istituti Penitenziari sono ubicati rispettivamente in via Santa Bona n. 5/B e Via Santa Bona n. 5/C, 31100 – Treviso, all'interno della stessa area recintata, anche se distinti.

Il percorso dalla Casa Circondariale allo studio medico dell'Istituto Penale Minorile prevede il superamento di n. 4 (quattro) cancelli all'interno della Casa Circondariale, l'attraversamento di un viale (sempre all'interno dell'area recintata), nonché n. 4 (quattro) cancelli all'interno dell'Istituto Penale Minorile.

Il servizio prevede le seguenti attività da svolgere:

- 1) svolgimento di attività ambulatoriale (visite mediche, vaccinazioni);
- 2) prescrizione di visite specialistiche esterne ed esami strumentali;
- 3) prescrizione farmaci;
- 4) invio in Pronto Soccorso;
- 5) rispetto delle procedure aziendali. Es. follow up infettivologo diagnostico e terapeutico (malattie veneree, HIV, HCV, HAV, HBV e altro), protocollo TBC, procedura presa in carico utenti alcol/tossicodipendenti, ecc...
- 6) adozione ed utilizzo della scheda terapia individuale e utilizzo della cartella informatizzata "Cartella Nuovo Giunto" adottata dall'UOSD Sanità Penitenziaria;
- 7) compilazione della scheda terapia in modo corretto e puntuale (leggibilità della prescrizione, chiarezza nella durata e nella posologia, ecc...);

- 8) compilazione delle impegnative in modo corretto e puntuale (indicazione chiara del quesito diagnostico, compilazione del codice fiscale dell'utente, corretta attribuzione delle priorità, ecc...)
- 9) compilazione dell'attività certificativa di competenza (idoneità del detenuto al trasferimento presso altra sede, all'isolamento, lettera di dimissione in occasione della scarcerazione o del trasferimento del detenuto, ecc...);
- 10) partecipazione a riunioni periodiche operative.

Per i servizi sopra indicati il personale medico impiegato svolgerà la propria attività attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali della UOSD Sanità Penitenziaria e dell'Azienda ULSS n. 2 e a quanto previsto dalle presenti Norme di esecuzione del servizio.

Il singolo medico non potrà effettuare turni superiori alle 12 ore consecutive e l'impegno orario settimanale dovrà essere conforme alla normativa vigente.

Non è ammesso alcun ritardo nell'avvio del turno e, in caso di urgenza, l'Aggiudicataria deve garantire la propria attività sino a conclusione dell'intervento in corso al momento del termine del turno.

L'Aggiudicataria dovrà utilizzare i sistemi software/gli applicativi attualmente in uso all'Azienda e/o forniti dalla Regione/Ministero. La dotazione software e hardware viene garantita dall'Azienda.

Con riferimento agli strumenti software impiegati nell'esecuzione del servizio, si rinvia alla policy aziendale reperibile nella intranet e si precisa che ad ogni utente autorizzato vengono assegnati un username (nome utente) ed una password (parola chiave). Username e password sono utilizzati come meccanismi di autenticazione per accedere alle funzionalità dei sistemi. L'utente è tenuto a preservare la segretezza della propria password al fine di impedire abusi da parte di altri utenti. Analogamente, ogni accesso alle funzionalità dei sistemi deve essere eseguito utilizzando esclusivamente il proprio identificativo, che deve pertanto essere considerato strettamente personale.

L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di controllo su eventuali utilizzi incongrui di mezzi e strumenti ed eventuali contestazioni formeranno oggetto di contraddittorio con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

L'Aggiudicataria dovrà individuare sin dal momento dell'avvio del servizio un **Coordinatore** che garantisca l'organizzazione dell'attività e quale interfaccia con l'Azienda, con potere decisionale e gestionale, al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio.

Il coordinatore dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso e l'effettuazione delle prestazioni previste dalle presenti Norme di esecuzione del servizio, con le modalità indicate dall'Aggiudicataria nel preventivo;
- garantire la gestione risorse umane destinate all'esecuzione del servizio, compresi gli obblighi formativi (compresi obblighi ECM);
- garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualsiasi ragione allo scopo di evitare qualsiasi interruzione di servizio;
- gestire e coordinare i turni del personale;
- garantire la propria reperibilità immediata durante i cambi turno mediante telefono cellulare messo a disposizione dall'Aggiudicataria. Il numero di cellulare dovrà essere comunicato all'Azienda al momento dell'avvio del servizio.

Il Coordinatore avrà altresì il compito di produrre a fine mese, il dettaglio delle prestazioni erogate anche ai fini della fatturazione.

4. REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO

L'Aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni, oltre che garantire l'effettivo impiego dei professionisti presentati nel preventivo.

L'Aggiudicataria per l'esecuzione delle prestazioni di cui alle presenti Norme di esecuzione del servizio deve garantire l'impiego di personale in possesso di:

1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all'esercizio della professione medica
3. Iscrizione all'Ordine dei Medici.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso di idoneità fisica all'impiego e delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di Covid 19 ed avere, se non cittadino italiano, una ottima conoscenza della lingua italiana. Il personale impiegato deve essere dotato di idonea divisa e cartellino identificativo (conformemente alla normativa vigente) che restano a carico dell'Aggiudicataria. Le modalità operative di identificazione verranno comunque stabilite dall'Azienda e in accordo con la UOSVD Sanità Penitenziaria.

Prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicataria dovrà confermare all'Azienda l'elenco del personale presentato nel preventivo, i relativi dati anagrafici, titolo di studio, riferimenti dell'iscrizione all'Ordine dei Medici, CCNL applicato oltre che trasmettere le polizze RC Professionali previste dall'art. 18 delle presenti Norme di esecuzione del servizio.

Ogni aggiornamento dell'elenco dovrà avvenire nei termini e modalità previste all'art. 5, delle presenti Norme di esecuzione del servizio.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicataria anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Aggiudicataria per quanto riguarda l'esatto adempimento del contratto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Aggiudicataria, prima dell'effettiva entrata in servizio dei propri dipendenti, comunicherà all'UOSVD Sanità Penitenziaria dell'Azienda ULSS ed all'Amministrazione Penitenziaria l'elenco nominativo del personale da inserire, fornendo complete informazioni circa i curricula di ciascun medico. La Direzione penitenziaria, per la parte di rispettiva competenza, effettuerà la richiesta di informazioni personali a mezzo del sistema di indagine in uso alle forze di polizia. Ove risultassero accertamenti positivi, la Direzione potrà manifestare il mancato gradimento e l'aggiudicatario dovrà conseguentemente procedere alla sostituzione dei relativi propri dipendenti.

5. CLAUSOLA DI GRADIMENTO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

In considerazione della delicatezza dell'oggetto delle presenti Norme di esecuzione del servizio e delle funzioni richieste, tutto il personale proposto dall'Aggiudicataria per lo svolgimento del servizio, dovrà risultare di totale soddisfazione per l'Azienda, in ordine alle caratteristiche professionali, tecniche e relazionali.

In caso di nuova entrata in servizio rispetto all'elenco presentato nel preventivo, l'Aggiudicataria si impegna a rendere disponibile il nominativo, il relativo curriculum (comprensivo dei dati relativi all'iscrizione all'albo) e copia della polizza RC Professionale, entro massimo 5 giorni antecedenti l'effettiva entrata in servizio.

L'entrata in servizio del nuovo professionista potrà avvenire esclusivamente previo parere favorevole dell'Azienda, formulato per tramite del DEC. L'espressione di parere favorevole da parte dell'Azienda in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche del personale proposto dal soggetto aggiudicatario, rappresenta condizione fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto ed in particolare al riconoscimento del corrispettivo.

I primi 30 giorni dall'inizio dell'effettivo servizio presso l'Azienda, sono da intendersi periodo di prova per tutti i professionisti.

Il personale si impegna a tenere un comportamento riguardoso e corretto, conforme alle regole dell'Ordinamento Penitenziario, alle norme ed al regolamento interno dell'Istituto Penitenziario e di non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto stesso.

Nel corso dell'esecuzione del servizio, a seguito di specifica contestazione scritta da parte dell'UOSVD Sanità Penitenziaria dell'Azienda ULSS, secondo la procedura di seguito delineata, l'aggiudicatario è tenuto altresì ad allontanare dalla struttura il personale medico suo dipendente per il quale sopraggiungesse una valutazione di non gradimento, o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque ritenuti incompatibili con una corretta prassi assistenziale.

La valutazione insindacabile delle circostanze che determinano la contestazione con contestuale richiesta di allontanamento da parte dell'UOSVD Sanità Penitenziaria dell'Azienda ULSS è deputata al medesimo Servizio, in accordo, laddove necessario, con la Direzione Penitenziaria.

L'Azienda ULSS formula con contestazione scritta la richiesta di allontanamento segnalando gli eventi che determinano la richiesta.

Nel termine di 5 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta, l'aggiudicatario procede all'allontanamento del personale oggetto di segnalazione e provvede alla conseguente sostituzione.

In casi particolarmente gravi, l'allontanamento del personale, sempre a seguito di contestazione scritta da parte dell'UOSVD Sanità Penitenziaria dell'Azienda ULSS, deve essere operato dall'aggiudicatario in via immediata.

In tutti i casi di sostituzione, l'aggiudicatario dovrà dare anticipata comunicazione all'UOSVD Sanità Penitenziaria dell'Azienda ULSS dei nominativi dei medici che intende far subentrare.

In tutti i casi di richiesta di allontanamento è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Penitenziaria e/o dell'Azienda ULSS di intraprendere le azioni civili e/o penali che ritenessero opportune.

L'Azienda ha in qualsiasi momento il diritto di verificare per tramite propri funzionari, anche con visite ispettive, il rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme di esecuzione del servizio e di richiedere la sostituzione del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario che dimostri di non rispettare i principi, l'organizzazione e le procedure operative dell'Azienda.

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL CONTRATTO.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nelle presenti Norme di esecuzione del servizio.

L'esecuzione dei controlli è affidata al Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) e avverrà in concomitanza alla attestazione di regolare esecuzione del servizio, propedeutica al pagamento delle fatture emesse dall'Aggiudicataria.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalle presenti Norme di esecuzione del servizio, oltre a quelli dichiarati dall'Aggiudicataria nel preventivo.

Con l'espressione sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

- controllare l'esistenza o meno delle condizioni essenziali del Servizio prestato dall'Aggiudicataria;
- monitorare il livello del Servizio prestato dall' Aggiudicataria, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima;
- verificare il rispetto di specifici Service Level Agreement (SLA) stabiliti nelle presenti Norme di esecuzione del servizio. Il relativo calcolo e verifica avverrà su base giornaliera con cadenza periodica.

Più precisamente, tale monitoraggio viene posto in essere per valutare se la performance prestata dall' Aggiudicataria è in linea con gli obiettivi di servizio affidati e quindi implementare azioni di miglioramento.

In particolare, per ogni condizione essenziale del servizio considerata e dai livelli di servizio individuati nelle presenti Norme di esecuzione del servizio, vengono definite le seguenti soglie di accettazione:

- **conforme al servizio richiesto:** tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'Azienda e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;
- **conforme ma da migliorare:** tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenzia dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;
- **da rifiutarsi:** tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile.

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità dell'Aggiudicataria di rispettare il livello del servizio richiesto oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino performance sotto la soglia.

Per i casi valutati "da rifiutarsi", l'Azienda, chiederà all' Aggiudicataria di proporre soluzioni correttive da attuarsi entro un termine massimo di 10 giorni.

L'Azienda farà pervenire all'Aggiudicataria, per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda indicherà.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti dell'Aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile (o suo delegato con poteri di rappresentanza) per il servizio della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es.: fotografie).

7. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALITÀ.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato dall'Azienda, verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di difformità del servizio, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di verifiche puntuali, anche a seguito di eventuali segnalazioni da parte dell'utenza, o a campione, delle prestazioni eseguite dall'Aggiudicataria.

L'Azienda si riserva di applicare una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione alla gravità e numerosità delle non conformità rilevate e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo dell'ammontare netto contrattuale nei seguenti casi.

CONFORMITA' DEL LIVELLO DI SERVIZIO (SLA)	PENALE IN CASO DI NON CONFORMITA'
Designazione al momento dell'avvio di un Coordinatore per le attività oggetto di affidamento (art.3).	Per ogni giorno di ritardo: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Il Coordinatore deve garantire la propria reperibilità immediata durante il cambio turno (art 3)	In caso di mancata reperibilità nel cambio turno: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
I turni devono essere garantiti al 100% (art. 3)	Per ogni ora non erogata e prevista da un turno validato ma non eseguito: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per singola ora
Corrispondenza dei curricula presentati con i professionisti effettivamente impiegati e in caso di sostituzione rispetto delle modalità e tempistiche previste (artt.4 e 5)	Per ogni contestazione: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Sostituzione del professionista a seguito di richiesta dell'Azienda (art. 5)	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito dall'Azienda: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Conformità delle polizze assicurative (art.18)	Per ogni contestazione: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Aggiudicataria per iscritto.

L'Aggiudicataria potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Aggiudicataria le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato, con cadenza mensile, con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con l'Azienda;

- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dalle presenti Norme di esecuzione del servizio non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

E' a carico dell'Aggiudicataria l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nelle presenti Norme di esecuzione del servizio, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Azienda.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'affidamento dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni.

L'Aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione del servizio garantendo, in particolare:

- la realizzazione di una programmazione e l'utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonomia gestionale del servizio richiesto;
- l'effettuazione del servizio da parte di personale medico con i requisiti previsti dalle presenti Norme di esecuzione del servizio;
- l'assunzione del rischio d'impresa.

L'Aggiudicataria dovrà inoltre impegnarsi a garantire:

- la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale medico;
- il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e medicina preventiva, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l'erogazione del servizio senza interruzione, diminuzione o ritardo.

L'Aggiudicataria deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente.

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l'Aggiudicataria, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nelle presenti Norme di esecuzione del servizio, eseguirlo in ritardo.

I servizi oggetto delle presenti Norme di esecuzione del servizio devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione.

A tal scopo l'Aggiudicataria deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.

9. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi, concernenti l'utenza, (intesa sia come assistiti che come fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo) e il personale dell'Azienda, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui alla presente procedura che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda e nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 04.05.2016 in materia di protezione dei dati personali, denominato "General Data Protection Regulation", in vigore dal 25.05.2018;
- a designare un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (detto Dpo), mediante contratto o altro atto equipollente, in possesso di specifici requisiti come competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse, con il compito di garantire la tutela della privacy attraverso la verifica della corretta applicazione del Regolamento, la formazione del personale, ecc.. Al fine di garantire un trattamento lecito e trasparente, tale soggetto dovrà:
 - tenere il registro dei trattamenti (solo per gli organismi con più di 250 dipendenti), ove indicare le operazioni poste in essere, utile per valutare i rischi;
 - adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti;
 - notificare le violazioni di dati personali all'autorità di controllo, entro le 72 ore dalla scoperta;
- a non divulgare i dati in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo dei dati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- a nominare per iscritto eventuali incaricati del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicataria si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati, un livello di discrezione non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti di propri dati di natura simile.

L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e a comunicare all'Azienda i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicataria sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente, l'Azienda manterrà riservate le informazioni tecniche dell'Aggiudicataria che venissero portate a sua conoscenza, nonché i dati tecnici forniti dalla stessa.

L'Aggiudicataria, infine, è tenuta a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico riguardanti la fornitura ed il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente affidamento e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente affidamento solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente affidamento, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'Azienda ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente affidamento, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

12. "GARANZIA DEFINITIVA" PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% - eventualmente incrementato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno tre mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

Si precisa che la garanzia definitiva di cui al presente articolo verrà chiesta solo in caso di contratti il cui importo complessivo superi € 40.000,00= IVA esclusa.

13. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, che verrà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità elettronica tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda nel contratto sottoscritto con l'Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

In relazione al presente servizio, i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio oggetto delle presenti Norme di esecuzione del servizio, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda, ai sensi della normativa vigente. L'Aggiudicataria, nel caso in cui l'Azienda lo ritenga necessario, dovrà abilitare la modalità di ordine pre-concordato per la gestione degli ordini.

Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile posticipata e dovrà contenere: il riferimento al Contratto, il periodo di fatturazione, i dati esplicativi dei servizi svolti ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara) ed essere corredata di tutti i riferimenti necessari alla verifica della corrispondenza di quanto realmente eseguito, con allegato dettaglio delle

prestazioni. Le specifiche del dettaglio delle prestazioni dovranno essere concordate con il DEC in sede di avvio del servizio.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dalle Norme di esecuzione del servizio e dal preventivo. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A).

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Aggiudicataria di cui quest'ultima dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Aggiudicataria si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del contratto l'Aggiudicataria è tenuta a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria.

L'Aggiudicataria comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Aggiudicataria cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicataria potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

E' fatto espresso divieto all'Aggiudicataria di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda.

Il Tesoriere dell'Azienda è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A."

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Aggiudicataria, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente affidamento devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Aggiudicatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono all'Azienda, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Aggiudicatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'Azienda verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti dalla Aggiudicatario.

16. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019, con gli Uffici territoriali del Governo del Veneto, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dall'Azienda con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario della presente procedura verrà (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso l'Azienda applica a carico dell'Aggiudicatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Azienda del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- 2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

- 3) nel caso in cui l'Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva all'Azienda ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p.

- 4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'Azienda si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n° 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n° 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

L'Aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dall'Azienda con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

Inoltre, l'Aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

L'Aggiudicataria dovrà altresì inserire nell'eventuale contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno.

17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'affidamento e misure generali di tutela da adottare.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara, le stesse verranno svolte dalla Ditta aggiudicataria in ambienti che risultano fuori della giuridica disponibilità dell'Azienda ULSS.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Si rimanda la predisposizione di un Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) alla competente amministrazione della Casa Circondariale e dell'Istituto Penale Minorile per il governo dei rischi da interferenza tra personale dell'istituto e personale della ditta aggiudicataria.

18. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'affidamento, con ciò esonerando l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'affidamento stesso.

E' obbligo dell'Aggiudicataria stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente operante alla data del presente affidamento, specifica polizza assicurativa di RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), che riporti espressamente la copertura assicurativa del presente affidamento richiamandone l'Oggetto ed il codice CIG, con massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio e con franchigia non superiore ad € 5.000,00.

La polizza dovrà inoltre:

1. prevedere la copertura verso l'Azienda aggiudicante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'affidamento;
2. annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente affidamento (esempio RTI), compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività oggetto dell'affidamento;
3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili all' Azienda/Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCG, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in corso è efficace anche per il presente

affidamento, richiamandone le specifiche tra cui l'Oggetto, il codice CIG, il massimale RCT precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

La polizza, comprensiva delle CGA Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, il tutto redatto in lingua italiana, dovrà essere posta in visione all'Azienda prima dell'inizio delle attività oggetto del presente affidamento, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra, dovrà prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benessere dell'Azienda, inoltre l'Aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente all'Azienda, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo, ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte dell'Azienda, nel qual caso l'Azienda avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

È obbligo dell'Aggiudicataria provvedere alla raccolta, verifica e consegna all'Azienda Ulss 2 delle polizze RC Professionali dei singoli medici che dovranno essere stipulate con primaria compagnia di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RC Professionale e regolarmente operante alla data del presente affidamento, con massimale unico (che non preveda sotto limiti di scorta) e per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 e dovrà impegnarsi a mantenere la copertura assicurativa per tutta la durata del servizio e con franchigia e/o scoperto non superiore nel massimo ad € 5.000,00 e non opponibile al terzo.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative richieste, l'Azienda si riserva di applicare la penale prevista dall'art.7.

Resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda di recedere dal Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Aggiudicataria e agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

L'Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Aggiudicataria, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicataria ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti, accertata dall'Azienda al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Aggiudicataria;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- in caso di gravi inadempimenti rispetto all'esecuzione del contratto come ad es. ripetizione di eventi avversi gravi durante l'esecuzione del servizio da imputare a discostamento non giustificabile dai protocolli clinici aziendali e di Reparto;

- comportamento non congruo rispetto al "codice disciplinare di comportamento" dell'Azienda 2Uiss Marca Trevigiana nei confronti dell'utenza o di Personale dipendente;
- di subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui alle presenti Norme di esecuzione del servizio;
- in tutti gli altri casi previsti dalle presenti Norme di esecuzione del servizio.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Aggiudicataria inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisizione del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Aggiudicataria inadempiente. All'Aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Aggiudicataria inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'Azienda risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.

20. DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicataria, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicataria s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Norme di esecuzione del servizio si conviene che, in ogni caso, l'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicataria con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicataria, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Azienda verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04/03/2021 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

L'Aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

23. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2021-2023 (pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente), approvato dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della Delibera n. 1064/2019 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

24. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO, FINALI, FORO COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Azienda e l'Aggiudicataria potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.